

REGOLAMENTO MERCATINO DI NATALE

Approvato con D.C. n. 33 del 2-11-2018

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il “Mercatino di Natale”, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.10.2005, prendendo atto di quanto introdotto nella LR 28/1999 dalla LR 16/2017 e seguendo poi i criteri individuati a seguito dell’emissione della DGR 12-6830 dell’11 maggio 2018.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies, della L.R. 28/99 disciplinano l’attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata a seguito di rilascio di tesserino e per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
- attività di vendita svolta nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, da parte di coloro che pongono in vendita beni appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità e di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

Art. 2 Tipologia e definizioni

1. Il “Mercatino di Natale” è un mercato ad offerta specializzata, ai sensi della normativa regionale, che si svolge in occasione delle festività natalizie, che si caratterizza per la presenza anche, ma non solo, di venditori occasionali (hobbisti), definiti ai sensi dell’art 11 della LR 29/1999.

Possono anche partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

Possono inoltre partecipare gli operatori professionali secondo le modalità dalla LR 28/99.

2. **Sono ammessi alla esposizione ed alla vendita esclusivamente prodotti realizzati a mano e articoli tipici della Provincia del Verbano Cusio Ossola compresi i prodotti enogastronomici tipici del Verbano Cusio Ossola con priorità per i prodotti della Valle Vigezzo e ossolani.**

3. Non è assolutamente consentita l’esposizione e la vendita di:
 - Merci tipiche di mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi
 - Merci prodotte solo ed esclusivamente con macchinari, almeno una parte della lavorazione deve essere eseguita a mano
 - Merci prodotte integralmente da persona o Ditta diversa dal titolare della licenza
 - Merci la cui lavorazione è irrisoria rispetto alla materia prima
 - Articoli che per inappellabile giudizio della commissione addetta alle preselezioni del servizio non soddisfino i requisiti di cui al comma 2 nonché lo spirito della manifestazione.
 - Per i venditori occasionali prodotti alimentari e prodotti aventi un prezzo superiore a € 150,00

4. Il “Mercatino di Natale” è un mercatino di iniziativa comunale con funzioni a soggetto terzo, (Pro Loco di Santa Maria Maggiore Crana e Buttogno) come meglio specificato al successivo art. 5

5. All'interno o nei pressi del Mercatino è possibile, esclusivamente da parte di Enti ed Associazioni no-profit, la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica. Salvo diverse autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale. Tali soggetti devono stipulare apposita convenzione con la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno
6. I venditori occasionali e quelli muniti di partita IVA che prendono parte al "Mercatino di Natale", al fine del presente regolamento sono definiti: partecipanti.
7. Gli spazi che vengono assegnati a ogni partecipante sono definiti ai fine del presente regolamento: posti.
8. Non costituiscono attività di commercio all'interno del mercatino, e pertanto non devono possedere tesserino, le attività di enti religiosi nonché dalle associazioni ONLUS svolte per beneficenza e/o autofinanziamento. Il numero di tali associazioni è limitato, è definito dal soggetto terzo e le bancarelle verranno posizionate in luogo predefinito e ad esse dedicato.
9. Su tutto il territorio comunale, è vietato il commercio e la somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche ad esclusione dei partecipanti al mercatino.

Art.3 Giorni, area e modalità di svolgimento

1. Il "Mercatino di Natale" si svolge nei giorni del mese di dicembre più prossimi alla festività dell'Immacolata (8 dicembre). Nell'ipotesi in cui l'8 dicembre cada in giorni che possano dare luogo a ponte la manifestazione potrà svolgersi su 3 giorni. Si svolge nelle seguenti aree:
 - **Piazza Risorgimento**
 - **Via Roma**
 - **Via Cavalli e Via Rossetti Valentini**
 - **Via Rosmini**
 - **Via Benefattori**
 - **Piazzetta Gennari**
 - **Via Vittorio Veneto**
 - **Via Dante**
2. Il "Mercatino di Natale" per motivi atmosferici, può essere spostato al week-end successivo o eccezionalmente annullato.
3. Il numero complessivo di posti non può essere superiore alle 220 unità. Il numero delle bancarelle con prodotti enogastronomici può essere al massimo il 22% del totale opportunamente distribuite sulle varie tipologie di prodotto (salumi, formaggi, confetture, vini, miele ecc ecc), come già citato all'art. 2, hanno priorità i produttori vigezzini e ossolani.
4. I posti del "Mercatino di Natale" sono costituiti esclusivamente da "Bancarelle" di identiche caratteristiche, aventi dimensioni di mt. 2,20 x 0,80 dotate di coperture con telo rosso e tovaglia che dovrà essere addobbata a tema Natalizio.
5. Il numero delle bancarelle, nei limiti di cui al precedente comma 3, ed il corrispettivo per l'utilizzo delle stesse, sono determinati annualmente con provvedimento del Dirigente del Servizio, sentita la Pro Loco. Con analogo provvedimento per intervenute esigenze di

pubblico interesse, possono essere variate le date di svolgimento e l'ubicazione del mercato di cui al primo comma.

Art.4 Orario di svolgimento

1. L'orario di svolgimento è stabilito come segue:
 - Apertura alle ore 9,00
 - Chiusura alle ore 18,30
2. Ai partecipanti è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del Mercatino esclusivamente tra le ore 8,30 e le ore 9,00. I mezzi di trasporto non potranno essere collocati dietro la bancarella, ma dovranno essere parcheggiati nelle relative aree di parcheggio.
3. I partecipanti che non sono presenti sul "Mercatino" entro le ore 9,00, perdono il posto ed il rimborso di quanto pagato.
4. Entro le ore 19,30 tutti i partecipanti devono aver sgombrato l'area della manifestazione.

Art.5 Modulistica, caratteristiche e funzioni

1. L'Amministrazione Comunale recepisce integralmente, facendola propria e mettendola a disposizione degli utenti, la modulistica tipo predisposta dalla Regione Piemonte, comprensiva di un modello unico regionale di tesserino destinata agli operatori occasionali partecipanti ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia intesa anche come beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità.
2. L'Amministrazione Comunale si avvale della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Buttogno e Crana per il supporto logistico, attività promozionali, amministrative e gestionali relative allo svolgimento della manifestazione.
3. Permangono in capo all'amministrazione Comunale:
 - Il rilascio e il ritiro dei tesserini (procedimento di rilascio che si deve concludere in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza)
 - L'approvazione del mercatino e del relativo regolamento
 - Le fasi di accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni ai soggetti partecipanti
 - Il controllo sull'attività svolta dal soggetto proponente

Art.7 Modalità di partecipazione e assegnazione dei posti

1. E' obbligatoria la partecipazione per **tutti** i giorni di svolgimento del mercatino di Natale.
2. Le istruzioni per la partecipazione al mercatino di Natale saranno pubblicate annualmente sul sito www.mercatininatale.santamariamaggiore.info
3. Tutti coloro che desiderano prendere parte al Mercatino di Natale devono partecipare alle pre-selezioni, aventi come scopo la verifica dei requisiti di cui al punto 2, l'omogenea distribuzione sulle varie categorie merceologiche dei partecipanti e il corretto inserimento dei prodotti proposti nello spirito della manifestazione. Le decisioni della commissione sono inappellabili. Le preselezioni si svolgeranno secondo i tempi e le modalità che verranno pubblicate annualmente sul sito di cui al comma 2 del presente articolo. La Pro

Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno secondo le modalità ritenute opportune comunica al richiedente l'ammissione o l'esclusione alle successive fasi necessarie per perfezionare l'iscrizione

4. **La possibilità di ottenere un posto al mercatino di Natale è riservata solo a coloro che hanno superato le pre-selezioni.**
5. I venditori occasionali devono:
 - Essere dotati di tesserino per la vendita occasionale così come previsto dall'art. 11 ter della LR 28/99.
 - Possedere un tesserino con gli spazi sufficienti per poter apporre nei giorni di svolgimento della manifestazione i timbri attestanti la partecipazione alla stessa.
 - Inoltrare alla Pro Loco manifestazione di interesse secondo la modulistica pubblicata sul sito di cui al comma 2, predisposta su modello contenuto nell'allegato A della DGR 12-6830 dell'11 maggio 2018 e recepita dal comune di Santa Maria Maggiore.
6. I possessori di partita Iva che vendono beni inerenti la propria attività devono:
 - Se non in possesso di licenza ambulante: inoltrare agli uffici comunale richiesta di rilascio di autorizzazione temporanea di vendita su suolo pubblico.
 - Se in possesso di licenza ambulante: inoltrare agli uffici comunali richiesta di partecipazione con allegata autorizzazione di vendita in forma itinerante
 - Se aziende agricole: inoltrare agli uffici comunali richiesta di partecipazione con allegata documentazione comprovante lo stato di azienda agricola
7. I posti sono assegnati secondo le seguenti priorità:
 - Partecipanti inclusi negli elenchi di "bancarella di qualità" predisposti da apposita competente commissione sulla base della merce esposta nelle precedenti edizioni della manifestazione
 - Partecipanti con prodotti alimentari
 - Residenti in Valle Vigezzo
 - I posti rimanenti verranno estratti a sorte fra i rimanenti partecipanti.

Art.8 Adempimenti per i venditori occasionali

1. Essere dotati di tesserino per la vendita occasionale così come previsto dall'art. 11 ter della LR 28/99.
2. Possedere un tesserino con gli spazi sufficienti per poter apporre nei giorni di svolgimento del mercatino di Natale i timbri attestanti la partecipazione alla stessa (un timbro per ogni giorno).
3. Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale deve predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati, come da modello predisposto dalla Regione Piemonte.
4. Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.
5. Non possono essere posti in vendita:
 - beni il cui prezzo di vendita superi il valore di centocinquanta euro

- beni non presenti nell'elenco di cui al precedente comma 4
 - beni appartenenti al settore merceologico alimentare
6. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da altri soggetti.
 7. I venditori occasionali devono esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.
 8. I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.
 9. Rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali nonché quelle in uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici

Art. 9 Obblighi, divieti e cause di esclusione

1. I partecipanti devono:
 - Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato
 - Rendere noto il prezzo della merce posta in vendita
 - Esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge
 - Tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine del Mercatino raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività
2. Il posto non deve mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posto il partecipante assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività
4. Non è consentito aggiungere tavoli o altre strutture alla Bancarella messa a disposizione non è inoltre consentito l'utilizzo di generatori per la produzione di energia elettrica.
5. E' vietato:
 - collocare a terra la merce posta in vendita, ad eccezione della merce che richiede l'esposizione a terra o su cavalletto
 - il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte
 - porre in vendita articoli diversi da quelli espressamente indicati in fase di iscrizione.
6. Ai sensi della L.R. 28/99, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 11 ter Capo V bis della legge stessa è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il termine di decorrenza del triennio è indicato nell'atto di revoca del tesserino da parte del Comune di rilascio. Sono pertanto soggette alle sanzioni e ai provvedimenti appena sopra esposti le seguenti violazioni:
 - partecipazione al mercatino in assenza del tesserino o in assenza della vidimazione dello stesso
 - essere in possesso di altro tesserino rilasciato nell'ambito regionale

- non essere personalmente presenti per tutta la durata della manifestazione nel posteggio assegnato
- cessione del proprio tesserino ad altri soggetti
- mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza
- vendita di beni per importo eccedente € 150,00
- vendita di beni non realizzati dall'operatore mediante la propria abilità
- vendita di beni appartenenti al settore alimentare
- vendita di beni oggetto della propria attività professionale (per gli operatori professionali che partecipano in qualità di privati)
- mancata predisposizione dell'elenco dei beni posti in vendita per ogni singola partecipazione, suddivisi per categoria e numerati
- vendita di beni non rientranti nell'elenco dei beni di cui sopra
- mancata esibizione della dichiarazione attestante la propria condizione di venditore occasionale
- non essere in possesso o aver perso i requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010

7. I partecipanti non definiti venditori occasionali saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino ad un massimo di due edizioni del Mercatino di Natale nonché per i seguenti motivi:
- Inosservanza della normale correttezza commerciale
 - Mancato pagamento delle tasse e tributi comunali e corrispettivo per utilizzo bancarella
 - Sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posto o cessione dell'uso del posto senza essere in possesso dell'autorizzazione originale
 - Occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato

Art. 10 Tasse e tributi comunali Corrispettivo per l'utilizzo della bancarella

1. Le concessioni dei posti sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme.
2. E' ammesso il pagamento diretto delle predette tasse alla Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Buttogno e Crana contestualmente al pagamento del corrispettivo per l'utilizzo della bancarella, la quale ne rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi del partecipante e il numero del posto a cui il versamento si riferisce.

Art. 11 Responsabilità per danni

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai partecipanti nello svolgimento della propria attività. I partecipanti, i loro coadiuvanti, dipendenti e preposti, sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.
2. Sono vietati anche se non espressamente citati dal presente Regolamento, tutti quegli atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi.

Art.12 Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.